



COMUNE DI CANDIOLO  
Città Metropolitana di Torino  
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO  
p.IVA 01717430019  
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108  
sito INTERNET : [www.comune.candiolo.torino.it](http://www.comune.candiolo.torino.it)  
pec: [comune.candiolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it)

## **ORDINANZA**

**N. 30 DEL 11/09/2020**

### **OGGETTO:**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL'INGRESSO NEI PLESSI SCOLASTICI.**

### **IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto l'allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 Settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che in relazione all'evoluzione del contagio, si ritiene opportuno adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamati:

- il Decreto della Regione Piemonte n. 95 del 09 Settembre 2020 recante "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- il documento "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte*" diffuso dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020;
- il documento del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto recante "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*" aggiornamento del 21 agosto 2020;

Considerato che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

#### ORDINA

Prima di accedere ai plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, dislocati sul territorio dovrà essere rilevata la temperatura corporea personale con un sistema di misurazione che eviti il diretto contatto col soggetto.

La **temperatura corporea** verrà rilevata nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini che accedono ai plessi scolastici dei servizi educativi per la **prima infanzia e sezione Primavera**. Parimenti verrà rilevata ai soli minori in ingresso nei plessi della **scuola primaria e secondaria di primo grado**, da personale opportunamente informato sulle modalità e sui comportamenti da tenere. La temperatura e i dati rilevati hanno esclusiva funzione indicativa e non verranno in alcun modo trattati o conservati.

Nei plessi scolastici dei servizi educativi per la **prima infanzia, sezione primavera e primaria**, il minore dovrà tassativamente essere accompagnato sino al posto di controllo da un genitore o da persona delegata. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C al minore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino.

Nel plessi scolastici dei servizi educativi della scuola **secondaria di primo grado**, in caso di riscontro sul minore di una temperatura superiore ai 37.5 °C quest'ultimo sarà affidato al personale scolastico referente per il COVID-19 - così come indicato nel documento 21 agosto 2020 redatto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*" - per il momentaneo isolamento e l'immediata informazione alla famiglia.

Analogamente, se durante la frequenza al servizio/scuola i minori dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre), questi dovranno essere momentaneamente isolati, informandone la famiglia, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). Per le ulteriori indicazioni sui comportamenti da tenere in tali circostanze si rinvia al documento recante "*Linee di*

*indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte"* diffuso dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020, più precisamente al capitolo *"Cosa fare in presenza di eventuali casi sospetti COVID-19"*;

Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti dalle succitate *"Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte"* diffuse dalla Regione Piemonte in data 09/09/2020.

#### COMUNICA CHE

La forza pubblica e il Dirigente scolastico dell' I.C di Candiolo sono incaricati della corretta osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è Bruno Pavia, responsabile del settore di Polizia locale e Protezione Civile del Comune di Candiolo.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione social di cui l'ente è dotato.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco  
BOCCARDO Stefano